



SENZA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA È NULLA LA SANZIONE SEMAFORICA

di Domenico Carola¹

ABSTRACT: È illegittima la violazione accertata dai c.d. semafori intelligenti se non si produce la prova fotografica, così ha stabilito il Giudice di Pace di Firenze nell'ultima sentenza n.438 dello scorso 31 marzo 2020.

KEYWORDS: #SanzioniAmministrative #SanzioniCdS #Ricorsi #RicorsoAlGiudicediPace #OrdinanzaIngiunzione #RicorsoGiurisdizionale #PoliziaStradale #Giurisprudenza #GiudiceDiPace #DomenicoCarola #MimmoCarola #EspertiUPLI #UPLI #UnionePoliziaLocaleItaliana.

INDICE

La vicenda 1; La decisione 1.

LA VICENDA

Un automobilista proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con la quale la Prefettura di Firenze, in rigetto del ricorso avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa per un attraversamento di incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce rossa semaforica, accertato tramite apparecchio automatico.

A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento per carenza della prescritta autorizzazione prefettizia all'installazione ed utilizzo del suindicato apparecchio, la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa dell'infrazione per impossibilità di verificare l'effettiva durata della fase di accensione della luce gialla semaforica, tenuto conto altresì della lunghezza del complesso veicolare sanzionato, la carenza di prova in ordine alla sottoposizione dell'apparecchio alle prescritte verifiche di funzionalità e taratura, la mancanza di segnaletica di preavviso del controllo elettronico dell'intersezione e la mancanza di visibilità dell'apparecchio medesimo.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Firenze con la sentenza n.438 del 31 marzo 2020 ha accolto l'opposizione.

Nella motivazione ha ritenuto che l'accertamento delle violazioni semaforiche compiute mediante l'impiego di rilevamento a distanza debitamente omologati, e tale si può considerare non solo l'accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni c.d. "fisse" di controllo elettronico o l'accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle

¹ Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de *Il Sole 24 Ore*.



corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici, così come l'accertamento delle infrazioni semaforiche come quello nella specie utilizzato, seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quello ubicato all'incrocio ove è stata elevata la violazione, siano "privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni", ovvero sia funzionanti in modo completamente automatico, richiede, per essere valido la documentazione fotografica dell'infrazione.

Di conseguenza, il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa.

Poiché nella specie la Prefettura di Firenze non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all'infrazione de qua scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione de qua, la presente opposizione non può che essere accolta, rimanendo assorbito l'esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 438 del 31 marzo 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito il 2.9.2019 Fernando Palia proponeva opposizione ex artt. 205 cod. str. e 6 D.lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza prot. 61430/2019, emessa il 17.6.2019 e notificata il 4.7.2019, con la quale la Prefettura di Firenze, in rigetto del ricorso amministrativo ex art. 203 cod. str. presentato dallo stesso Palia il 26.11.2018 avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 37695R/2018 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino il 15.10.2018 e notificato il 31.10.2018, gli ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 326,00, oltre € 18,20 per spese di accertamento, procedimento e notifica, per un attraversamento di incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce rossa semaforica, in violazione dell'art. 146, III co., cod. str. (in relazione all'art. 41, undicesimo comma, cod. str.), accertato tramite apparecchio EnVesEVO MVD (matricola AF018SE, omologato con decreto del Ministero dei Trasporti prot. 1883 del 29.3.2013 esteso con decreto prot. 1584 del 3.4.2014) e commesso in Via del Cantone, intersezione con Via Tevere (diretrice Via Lucchese-Sesto centro), alle ore 18,11 del 5.10.2018, dal conducente del rimorchio tg. XA 268 AG intestato al ricorrente. A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento per carenza della prescritta autorizzazione prefettizia all'installazione ed utilizzo del suindicato apparecchio, la carenza di prova in ordine alla sussistenza stessa dell'infrazione per impossibilità di verificare l'effettiva durata della fase di accensione della luce gialla semaforica (tenuto conto altresì della lunghezza del complesso veicolare sanzionato), la carenza di prova in ordine alla sottoposizione dell'apparecchio alle prescritte verifiche di funzionalità e taratura, la mancanza di segnaletica di preavviso del controllo elettronico dell'intersezione e la mancanza di visibilità dell'apparecchio medesimo.

Con decreto ex artt. 5, 1 comma, e 6, ottavo comma, D.lgs. 150/2011, emesso il 1.10.2019 e ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata l'udienza di comparizione del 12.2.2020 per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ovvero per l'eventuale ed assorbente esame del merito e l'udienza di comparizione dell' 11.3.2020 per l'eventuale successivo esame del merito.

La Prefettura di Firenze si costituiva in giudizio depositando in cancelleria, in data 6.2.2020, il fascicolo di parte ed una breve nota difensiva nella quale concludeva come in epigrafe facendo rinvio all'allegata nota di controdeduzioni ex art. 203, secondo comma, cod. str. redatta dall'organo accertatore.

All'udienza del 12.2.2020 compariva il solo procuratore domiciliatario del ricorrente, il quale si riportava alle già formulate deduzioni e conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per fa decisione anche nel merito, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza (e tale si può considerare non solo l'accertamento dei superamenti dei limiti di velocità mediante le postazioni c.d. "fisse" di controllo elettronico ex art. 4, primo comma, del D.L. 121/02 convertito nella L 168/02 o l'accertamento dei transiti non autorizzati nelle ZTL, nelle aree pedonali urbane e sulle corsie preferenziali mediante i dispositivi telematici di cui all'art. 17, comma 133-bis, L 127/97, ma anche l'accertamento delle infrazioni semaforiche mediante i dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato, cui fa riferimento il combinato disposto della lettera g-bis del comma 1-bis e del comma 1-ter dell'art. 201 cod. str.) richiede, per essere valido (seppure nei soli casi in cui i suddetti mezzi, come quelli sopra richiamati, siano "privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni", ovvero sia funzionanti in modo completamente automatico), la documentazione fotografica dell'infrazione (Cass. Civ. 2952/98, 16713/03, 5891/04, 1889/08, 14097/08), con la conseguenza che il mancato deposito, da parte

della P.A. convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell'opposizione (Trib. Torino 34845/04. Trib. Napoli 1144/2016).

Poiché nella specie la Prefettura di Firenze non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all'infrazione de qua scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione di Via del Cantone/Via Tevere a Sesto Fiorentino (FI), la presente opposizione non può che essere accolta, rimanendo assorbito l'esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Palia Fernando nei confronti della Prefettura di Firenze con ricorso spedito il 2.9.2019, visto l'art 6 D.lgs. 150/2011, accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. 61430/09 emessa dalla Prefettura di Firenze il 17.6.2019 e notificata il 4.7.2019, condannando la Prefettura di Firenze alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 300,00 oltre spese di contributo unificato pari ad € 43,00, spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il Giudice di Pace
Dott. Simone BOZZI